



**Tribunale Ordinario di Treviso**

R.G.

**VERBALE DI UDIENZA**

**DI DISCUSSIONE E PRONUNCIA DI SENTENZA CONTESTUALE**

All'udienza del 29 ottobre 2015 sono comparsi l'avv. \_\_\_\_\_ per parte opponente,  
e l'avv. \_\_\_\_\_ per parte opposta.

L' \_\_\_\_\_ precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per l'ammissione  
delle prove richieste nella seconda memoria ex art. 183 cpc.

L' \_\_\_\_\_ conclude come da comparsa di costituzione, opponendosi alle richieste di  
prova avversaria, per le ragioni già dedotte in atti.

I procuratori procedono alla discussione della causa.

L' \_\_\_\_\_ deposita giurisprudenza del Tribunale di Treviso, Tribunale di Modena e  
Tribunale di Milano.

Il Giudice

udita la discussione del procedimento, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia la  
seguente sentenza di cui dà lettura, provvedendo quindi al deposito in Cancelleria con  
modalità telematiche.

**Tribunale Ordinario di Treviso**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



Il Tribunale Ordinario di Treviso, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa \_\_\_\_\_, nel giudizio n° \_\_\_\_\_ R.G. promosso con ricorso/citazione

DA

\_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ -rappresentato e difeso dall'avv.

\_\_\_\_\_ per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a precetto

- attore opponente -

CONTRO

\_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa

dall'avv. \_\_\_\_\_ per procura in calce all'atto di precetto

- convenuta -

pronunzia la seguente

### SENTENZA

I) Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma I c.p.c.,

chiedeva l'accertamento dell'insussistenza, inefficacia o invalidità del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, ovvero la sua revoca.

Allegava l'opponente che la sentenza del Tribunale di Treviso n° \_\_\_\_\_, con la quale lo stesso veniva condannato in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alla corresponsione a \_\_\_\_\_ della somma mensile di € 650,00 a titolo di mantenimento del figlio \_\_\_\_\_ doveva ritenersi caducata *in parte qua* in ragione del provvedimento del Tribunale dei Minori di Venezia dd. 6/2/12, con il quale veniva disposta la collocazione del bambino presso il padre nonché demandata al servizio sociale del Comune di residenza la disciplina degli incontri tra \_\_\_\_\_ e la madre.



Con comparsa depositata all'udienza, si costituiva \_\_\_\_\_, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo che i fatti nuovi dedotti dal \_\_\_\_\_ avrebbero eventualmente giustificato un procedimento di revisione della sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 9 della L. 898/70, mentre alcuna modificazione alle condizioni concernenti l'obbligo di corresponsione del mantenimento poteva riconnettersi ai pronunciamenti del Tribunale dei Minori, del resto incompetente sulla questione.

Nel merito, evidenziava la convenuta di versare in precarie condizioni economiche e di non essere in grado di mantenere il figlio, nei periodi che il minore trascorreva presso di lei.

Nelle memorie ex art. 183 c.p.c. l'attore opponeva l'*exceptio doli generalis*, eccependo altresì che la domanda di pagamento azionata *in executivis* dall'ex coniuge doveva qualificarsi quale abuso del processo.

La causa veniva istruita mediante sola acquisizione documentale.

II) La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Va evidenziato, invero, che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è suscettibile di passare in giudicato *rebus sic stantibus*, essendo sancita la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni relative, tra l'altro, alla misura dei contributi da corrispondere a titolo di mantenimento dei figli "*qualora sopravvengano giustificati motivi*" e che la competenza per un tale pronunciamento spetta al Tribunale ordinario (art. 9 L. 898/70).

Per tale ragione, la modificazione del regime di affidamento del minore \_\_\_\_\_ e della sua collocazione presso il padre, di per sé non incide direttamente sulla sussistenza, efficacia e validità della sentenza del Tribunale di Treviso, quale titolo per esigere il pagamento delle somme stabilite quale assegno di mantenimento del minore, dovendo essere, a tal fine, azionato il procedimento previsto dal cennato art. 9.



Né è possibile riscontrare nel caso in discorso un'ipotesi di abuso del processo, quale espressione del più generale abuso del diritto, *“che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti”* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015).

Del pari va esclusa la ricorrenza dei presupposti per accogliere l'*exceptio doli generalis seu praesentis* che *“ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.”* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15216 del 12/09/2012).

Dall'istruttoria esperita emerge, infatti, che il minore \_\_\_\_\_ pur risiedendo con il padre dal marzo 2012, trascorre con frequenza settimanale la madre, anche pernottando presso di lei un giorno a settimana e a week end alterni (doc. 7 fasc. opponente).

E' del pari pacifica la circostanza che la \_\_\_\_\_ sia, allo stato disoccupata, e priva di redditi significativi.

Per tali ragioni, sebbene possano in astratto sussistere i presupposti per una revisione in diminuzione dell'assegno, si ritiene – incidentalmente – che il provvedimento inerente la collocazione del figlio presso il padre non sia tale da elidere completamente la necessità che quest'ultimo versi l'assegno al fine di garantire il mantenimento di \_\_\_\_\_ allorché questi si



trovi con la madre (in tal senso Tribunale di Milano, 15/5/15), ed un tanto è sufficiente, in questa sede, per escludere la sussistenza dell'*exceptio doli* o dell'abuso del processo.

Invero, deve affermarsi che parte convenuta non notificava l'atto di precetto per soddisfare la propria necessità di sostentamento, ma al fine di provvedere ai bisogni del figlio, di talché sussiste la relazione fra lo strumento processuale prescelto e le finalità perseguite dall'ordinamento con la sua previsione.

III) Del pari infondate sono le contestazioni di parte opponente in relazione alla quantificazione delle somme intimate.

Invero, dall'esame della documentazione inerente ai pagamenti versata in atti, emerge che nell'atto di precetto venivano considerati tutti i versamenti effettuati dal

IV) Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, in relazione all'emersione di fatti che rendono probabile la futura revisione in diminuzione dell'assegno di mantenimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Civile, in persona del Giudice

definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione in opposizione a precetto da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) rigetta le domande proposte da parte attrice,
- 2) compensa le spese di lite.

Sentenza letta all'udienza del 27/10/2015

Il Giudice

